L'ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO.

L'accettazione con beneficio d'inventario consente all'erede (o agli eredi) di tenere separato il proprio patrimonio personale da quello del defunto; pertanto l'erede NON sarà obbligato a pagare i DEBITI del DEFUNTO oltre il valore dei beni ereditari, ovvero non dovrà risponderne anche con i propri beni personali.

L'accettazione con beneficio d'inventario giova non solo all'erede o agli eredi ma pure ai CREDITORI DEL DEFUNTO, ai quali assicura la PREFERENZA sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede (art.490 cod.civile).

L'erede decade dal beneficio d'inventario, se VENDE o CEDE o sottopone a PEGNO o IPOTECA i beni ereditari, o TRANSIGE (chiude una controversia) relativamente ai beni senza aver prima ottenuto l'AUTORIZZAZIONE del Giudice (l'autorizzazione non è necessaria per i beni mobili trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario). Se i creditori o altri interessati ne fanno richiesta , l'erede deve dare idonea garanzia. Ai sensi dell'art. 494 c.c. l'erede decade dal beneficio per omisssioni e infedeltà nell'inventario.

L'erede che accetta con beneficio d'inventario diventa AMMINISTRATORE del patrimonio ereditario anche nell'interesse dei creditori del defunto e dei legatari e, pertanto, ha l'obbligo di amministrarli nel rispetto della normativa.

L'erede provvede al pagamento dei CREDITORI DEL DEFUNTO utilizzando i beni ereditati.

L I Q U I D A Z I O N E D E L L' E R E D I T A'

I creditori del defunto possono OPPORSI all'amministrazione dei beni ereditari da parte dell'erede. In tal caso l'erede NON può provvedere ai pagamenti, ma deve avviare un procedimento di LIQUIDAZIONE.
A tal fine, entro e non oltre un mese dalla notificazione dell'OPPOSIZIONE, l'erede deve rivolgersi a un Notaio e inviare ai creditori una raccomandata con l'invito a presentare entro 30 giorni le dichiarazioni di credito.

Scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni di credito, l'erede provvede con l'assistenza del Notaio:

- a LIQUIDARE i beni ereditari ottenendo le opportune autorizzazioni relativamente alle alienazioni.

- a formare lo STATO DI GRADUAZIONE, ovvero stilare il progetto di ripartizione e l'ordine con cui i creditori saranno pagati, in base al diritto di prelazione di ciascun creditore prelatizio.

Terminato lo stato di graduazione, il notaio avvisa i creditori con raccomandata,e, se non vi sono reclami, entro i 30 giorni previsti dalla normativa, lo stato di graduazione diventa definitivo. A tal punto, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari secondo quanto stabilito nello stato di graduazione.

RILASCIO DEI BENI AI CREDITORI (art. 507 cod.civile).

Se l'erede non vuole perseguire la strada della liquidazione, può decidere di RILASCIARE i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari. In tale ipotesi, il giudice nominerà un CURATORE che provvederà alla liquidazione.

Entro un mese dalla scadenza del termine per presentare le dichiarazioni di credito, se l'erede NON ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, puo' RILASCIARE TUTTI I BENI EREDITARI a favore dei CREDITORI ed anche dei legatari.
In tal caso, l'erede ha l'obbligo di spedire una raccomandata ai creditori con la quale li avvisa delle decisione di rilascio dei beni. Successivamente deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel Registro delle successioni ed entro un mese deve annotarla in margine alla trascrizione di accettazione con beneficio d'inventario (art. 484 , 2 comma) e trascriverla presso gli Uffici dei registri immobiliari (Catasto) in cui si trovano gli immobili ereditati e presso gli Uffici dove sono registrati i beni mobili (PRA).

Trascritta la dichiarazione di rilascio, il TRIBUNALE nomina un CURATORE che provvederà alla LIQUIDAZIONE DEI BENI.

L'erede, a tal punto, deve CONSEGNARE I BENI al CURATORE: con la consegna dei beni al curatore l'erede è liberato da ogni RESPONSABILITA' per i debiti ereditari. Se al termine del procedimento, resta qualche attività, questa spetta all'erede.

La limitazione di responsabilità dell'erede con beneficio d'inventario per i debiti lasciati dal DEFUNTO si estende anche ai DEBITI FISCALI; pertanto, il Fisco NON potrà aggredire il patrimonio personale dell'erede beneficiatooltre il valore dell'eredità dallo stesso ricevuta.

Qualora l'erede con beneficio d'inventario dovesse ricevere successivamente all'avvenuta liquidazione dei creditori del defunto (che ha prodotto l'integrale erosione dell'attivo patrimoniale ereditato) una CARTELLA ESATTORIALE che gli INTIMI il pagamento integrale del debito fiscale ereditario, DOVRA' promuovere un accertamento giudiziale avanti il Giudice Tributario (il solo competente) volto a verificare l'avvenuta EROSIONE del patrimonio ereditato. In mancanza di tale accertamento, la cartella diventerà DEFINITIVA e non sarà più contestabile neanche in caso di pignoramento promosso da Fisco.

LA SEPARAZIONE DEI BENI TRA DEFUNTO ED EREDE (art. 512 -518 c.c.).

Qualora l'erede sia oberato di debiti, la CONFUSIONE del patrimonio del defunto con il suo patrimonio personale rappresenta un evento pregiudizievole per i CREDITORI del DEFUNTO, i quali sono costretti a subire, sui beni ereditari, la concorrenza dei creditori PERSONALI dell'erede.
Al fine di evitare che sul patrimonio del defunto si soddisfino anche i creditori dell'erede, la legge prevede l'efficace rimedio giuridico della SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO da QUELLI DELL'EREDE.
I soggetti legittimati a chiedere la separazione sono i creditori del defunto e i legatari, i quali devono promuoverla ENTRO e NON OLTRE tre mesi dalla apertura della successione (art. 516 c.c.).

Anche la separazione impedisce la confusione dei due patrimoni, quello del defunto e quello dell'erede, ma opera ad esclusivo favore dei CREDITORI e dei Legatari (Separatisti), i quali si assicurano il soddisfacimento sui beni del defunto con PREFERENZA riguardo ai creditori dell'EREDE (art. 512 c.c.).
Lo strumento giuridico della separazione ha carattere PARTICOLARE e NON UNIVERSALE , ovvero NON agisce sull'intera massa ereditaria, bensì sui SINGOLI BENI per i quali è stata richiesta la separazione.
La richiesta di separazione dev'essere chiesta entro il termine perentorio di 3 mesi dall'apertura della successione, oppure dal passaggio in giudicato della sentenza di dichiarazione di MORTE PRESUNTA,o in caso di mancata individuazione di un erede.
Sono prescritte forme particolari: per i BENI MOBILI occorre una domanda GIUDIZIALE (art. 517 c.c.); per gli IMMOBILI la separazione avviene tramite apposita trascrizione (del credito o del legato) nei registri immobiliari, secondo le regole proprie dell'iscrizione ipotecaria ovvero su singoli immobili oggetto di separazione. Le iscrizioni di cui sopra prendono tutte lo stesso GRADO e prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se ANTERIORI (art. 518 c.c.).